
Torino, 29 aprile 2020

OGGETTO: Protocollo Condiviso cantiere 24 aprile 2020. Sintesi prescrizioni riapertura cantieri

Si fa seguito ai recenti sviluppi normativi relativi alla possibilità di riapertura dei cantieri a partire dal 4 maggio 2020.

E' noto peraltro che tale possibilità, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti restrittivi di carattere nazionale o regionale, è subordinata alla integrale applicazione del "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI" del 24 marzo 2020.

Nel rimandare alla lettura integrale del Protocollo condiviso cantieri del 24 aprile 2020 si ricorda che lo stesso prevede specifici adempimenti in capo al **Datore di lavoro**, che vanno dalla *riorganizzazione delle fasi dei lavori, all'informazione, all'applicazione e integrazione dei protocolli, alla misurazione della temperatura corporea, alla messa a disposizione di Dpi e indumenti, alla pulizia e sanificazione di locali, attrezzi, mezzi, alla formazione degli addetti primo soccorso e la gestione dei sintomatici, alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo, ecc.*

Si tratta di adempimenti importanti per i quali è necessario adottare ed attuare specifici protocolli e procedure documentate e verificabili. A titolo esemplificativo: *formazione addetti con rilascio e sottoscrizione documento, procedure informative, sanificazioni tracciate e documentate, presenza di registro accessi cantiere (compresi fornitori esterni) per tracciamento contatti, evidenza dei Dpi e dei metodi di rilevamento temperatura, gestione dei sintomatici, costituzione in cantiere di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione (con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS), ecc.*

In assenza delle condizioni sopra evidenziate e meglio esplicitate nel protocollo le lavorazioni non potranno naturalmente riprendere.

Anche il **coordinatore per la sicurezza** è citato più volte nel Protocollo, in particolare con i seguenti obblighi ed adempimenti:

- Integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento ed aggiornamento delle relativa stima dei costi della sicurezza
- Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà disporre di specifica appendice relativa alle

modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, individuando procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere

- Il coordinatore per la sicurezza, con il coinvolgimento del RLS dell'Impresa o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo del 24 aprile, assicurandone la concreta attuazione. Dovrà pertanto vigilare e mettere in atto procedure di verifica e controllo tali da poter correttamente verificare l'allineamento del cantiere con le indicazioni del Protocollo.
- Il coordinatore per la sicurezza è altresì coinvolto:
- Nel supporto al Committente. Il Protocollo infatti indica che *"I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio"*.
- Nella collaborazione con i Datori di lavoro. Il Protocollo infatti indica che *"I datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere ed integrano in funzione della specificità del caso con ulteriori misure, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente"*.

Infine, qualora non sussistano le condizioni di sicurezza citate nel Protocollo o previste nel Piano di sicurezza e coordinamento, tali da comportare la sospensione delle lavorazioni (ad esempio indisponibilità di dispositivi di protezione individuale, carenze organizzative, necessità di porre in quarantena i lavoratori, indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature, ecc.) il coordinatore per la sicurezza in esecuzione attesta la ricorrenza delle predette ipotesi.